

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente i ricorsi inoltrati contro la concessione della pubblica utilità
alla « Oleodotto del Reno S.A. », Coira, per la costruzione
di un oleodotto attraverso il Cantone Ticino

(del 23 giugno 1961)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

I. In data 3 marzo 1961 il Consiglio di Stato ha concesso alla « Oleodotto del Reno S.A. », Coira, la pubblica utilità per la costruzione di un oleodotto attraverso il Canton Ticino per il trasporto di idrocarburi liquidi da Genova alla Repubblica federale di Germania (Ris. n. 1113). Nella medesima data il Consiglio di Stato ha pure stabilito le norme tecniche e le prescrizioni generali per i lavori di costruzione e di installazione della condotta e per l'esercizio della medesima (Ris. n. 1114).

Contro la risoluzione del Consiglio di Stato, mediante la quale era stata concessa la pubblica utilità, vennero presentati 39 ricorsi. Indichiamo succintamente gli argomenti di ordine e di merito adottati nei gravami :

1. *Agricola S.A. Bellinzona*, rappr. dall'avv. Carlo Bonetti, Bellinzona : in ordine fa valere il mancato ossequio in fase di esposizione degli atti alle disposizioni degli art. 17 e 19 cpv. 2 L.Ed., e cioè che gli atti depositi non sarebbero completi; nel merito contesta la pubblica utilità dell'opera. Chiede inoltre che al ricorso sia concesso l'effetto sospensivo.
2. *Azienda comunale dell'acqua potabile di Lugano* : fa valere difficoltà di approvvigionamento di acqua potabile, danni che potrebbero derivare da una rottura dell'oleodotto e chiede lo spostamento del tracciato.
3. *Dr. Edoardo Barchi, Bellinzona* : si oppone alla pubblica utilità adducendo il difetto di un interesse economico e i danni derivanti da una possibile rottura dell'oleodotto.
4. *Sigg. Boni & Regazzoni, Lugano*, rappr. dallo studio legale Gilardoni, Santini e Molinari, Lugano : si oppongono alla pubblica utilità per mancanza di un interesse economico; chiedono lo spostamento del tracciato e l'adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza.
5. *F.lli Brusa, orticoltori, Bellinzona* : fanno valere i danni e chiedono una modifica del tracciato.
6. *Dr. Emilio Censi, Lugano* : contesta la pubblica utilità dal profilo economico; chiede lo spostamento del tracciato lungo strade e fiumi.
7. *Dr. Emilio Censi, Lugano* : come sopra.
8. *Comune di Agno*, rappr. dal Municipio : contesta la pubblica utilità; fa valere il pericolo che l'opera causerebbe all'approvvigionamento in acqua potabile e chiede lo spostamento del tracciato.
9. *Comune di Bellinzona*, rappr. dal Municipio : contesta la pubblica utilità; chiede uno spostamento del tracciato sulla golenza del fiume Ticino; si oppone all'attraversamento del mappale n. 317; fa valere il pericolo per l'approvvigionamento in acqua potabile; chiede inoltre che sia riconosciuta la precedenza di ogni opera pubblica che il Comune vorrà intraprendere nei confronti dell'oleodotto; chiede inoltre l'effetto sospensivo.

10. *Comune di Bioggio*, rappr. dal Municipio : adduce che il Consiglio di Stato non avrebbe avuto facoltà di decidere, dal momento che aveva stipulato in precedenza un contratto con la SNAMM; si oppone alla pubblica utilità; adduce che l'opera sarebbe di competenza esclusiva federale.
11. *Comune di Rivera*, rappr. dal Municipio : adduce che il tracciato danneggerebbe lo sviluppo edile del Comune; contesta la pubblica utilità; adduce che il Comune resterebbe tagliato in due dall'oleodotto, cosa che sarebbe di danno per opere pubbliche; chiede lo spostamento del tracciato; chiede inoltre che la maggior spesa per opere pubbliche sia messa a carico dell'espropriante; da ultimo fa valere che la concessione della pubblica utilità sarebbe in contrasto con il nuovo diritto federale.
12. *Consorzio correzione fiume Ticino, Bellinzona* : adduce che l'opera sarebbe in contrasto con il nuovo diritto federale e chiede che sia concesso effetto sospensivo al ricorso.
13. *Curonici Luigi, Rivera* : fa valere il danno che l'opera recherebbe al suo fondo.
14. *Daglio & Eredi Albrizzi, Lugano*, rappr. dal sig. Daglio Angelo, Lugano, Corso Elvezia 23 : chiedono uno spostamento del tracciato ed un indennizzo per eventuali danni; chiedono che si possa costruire sull'opera.
15. *Americo Ferretti, Cadenazzo* : fa valere i danni che l'opera arrecherebbe ai propri terreni agricoli; chiede lo spostamento del tracciato.
16. *Alfredo Filippini, Rivera* : adduce i danni che causerebbe l'opera e ne chiede lo spostamento.
17. *Agostino Fry, Rivera*, rappr. dal sig. Fausto Bezzola, lic. jur., Bellinzona : fa valere i danni derivanti da una possibile rottura dell'oleodotto e quelli derivanti dall'impossibilità di costruire sul tracciato; ne chiede lo spostamento; contesta la pubblica utilità in generale.
18. *Veronica Gaggetta, Contone*, rappr. dall'avv. Vincenzo Jacomella, Bellinzona : critica la pubblica utilità; fa valere i danni e chiede lo spostamento del tracciato.
19. *Ernesta Gioveni, Rivera* : si oppone alla pubblica utilità.
20. *Eredi Dr. O. Greppi, Lugano*, rappr. dal sig. avv. Giuseppe Greppi, Lugano - P. San Carlo 4 : adducono la mancanza di una base legale della querelata risoluzione, avendo il Consiglio di Stato in precedenza stipulato un contratto con la SNAMM; oppongono il difetto di un interesse economico dell'opera; adducono che la legislazione in materia sarebbe di esclusiva competenza federale.
21. *Grotta-Anstalt, Vaduz*, rappr. dal sig. avv. Bixio Bossi, Lugano : si oppone alla pubblica utilità, chiede lo spostamento del tracciato e fa valere il diritto all'indennizzo.
22. *Manetti Luigi e Maria, Camignolo*, rappr. dallo studio legale Gilardoni, Santini e Molinari, Lugano : oppongono il fatto che in precedenza il Consiglio di Stato ha concluso un contratto con la SNAMM; criticano la pubblica utilità; fanno valere i danni che l'opera arrecherebbe all'agricoltura e chiedono lo spostamento del tracciato.
23. *Eredi Meschini, Magadino*, rappr. dal sig. avv. Gianfranco Cotti, Locarno : adducono il rilevante danno che l'oleodotto causerebbe alla loro proprietà; chiedono una modifica del tracciato.

24. *Monti Augusto, Lugano*, rappr. dal sig. avv. Giuseppe Monti, Lugano : adduce che il decreto di autorizzazione dovrebbe essere pubblicato sul F. u.; contesta la pubblica utilità; quest'ultima sarebbe in contrasto con il nuovo diritto federale che sarebbe esclusivamente applicabile.
25. *Paolo Ombelli, Bironico* : chiede lo spostamento del tracciato e fa valere i danni che l'opera gli causerebbe.
26. *Battista Pietrolini, Rivera* : contesta la pubblica utilità del tracciato; ne chiede lo spostamento e fa valere eventuali danni.
27. *Marco Quadri, Agno* : chiede lo spostamento del tracciato e fa valere eventuali danni.
28. *Pietro Refondini, Prilly (Châlet Robiolo)* : chiede lo spostamento del tracciato e adduce eventuali danni.
29. *Eredi Robasciotti fu Celeste, Cadenazzo*, rappr. dal sig. avv. Alfonso Cattori, Locarno : chiedono che gli atti dell'espropriazione siano esposti di nuovo essendo stato spostato il tracciato più addentro nel loro terreno; fanno valere i danni che la tubazione causerebbe ai loro terreni; ne chiedono pure lo spostamento; adducono ancora il possibile danno per una rottura dell'oleodotto; chiedono che venga previsto un nuovo allacciamento di acqua potabile.
30. *Rossi A. & Co., Bellinzona*, rappr. dalla signora Rossi-Lazzarini Angiolina, Bellinzona, Via Brunari : chiedono lo spostamento del tracciato e fanno valere eventuali danni.
31. *Fondazione scolastica Istituto Rusca - Consiglio direttivo, Gravesano* : critica la concessione della pubblica utilità; critica il tracciato dal profilo della pubblica utilità medesima; chiede lo spostamento del tracciato e il rinvio al Consiglio di Stato affinché inviti la Società a modificarlo; fa valere eventuali danni.
32. *Fritz Schneider, Bioggio*, rappr. dall'avv. Giancarlo Staffieri, Lugano : adduce che il Consiglio di Stato non avrebbe potuto concludere il contratto con la SNAMM; critica la pubblica utilità dal profilo economico; adduce che sarebbe applicabile unicamente il diritto federale; chiede lo spostamento del tracciato.
33. *Alfredo Schori, Rivera* : chiede lo spostamento del tracciato.
34. *Società Immobiliare Sportiva, Magliaso e Golf Club, Lugano*, rappr. dal sig. avv. Bixio Bossi, Lugano : criticano la pubblica utilità; chiedono lo spostamento del tracciato e fanno valere il diritto a eventuali indennità.
35. *Paolo Tisaforni, Agni*, rappr. dall'avv. Giuseppe Torricelli, Lugano : adduce che sarebbero insufficienti gli atti deposti; la pubblica utilità ne sarebbe sufficientemente motivata; fa valere i pericoli in caso di guerra; chiede lo spostamento del tracciato.
36. *Eredi fu Giuseppe Zocchi, Mezzovico*, rappr. dal sig. avv. Bixio Bossi, Lugano : critica la pubblica utilità; lo spostamento del tracciato e fa valere il diritto a una eventuale indennità.
37. *Maria Jelmi fu Luigi, Rivera* : chiede lo spostamento del tracciato e fa valere eventuali danni.
38. *Giuseppe Pongelli, Rivera* : contesta la pubblica utilità; chiede lo spostamento del tracciato e fa valere eventuali danni.
39. *Elvezio Gabutti, Massagno, Via Nosetto 1* : presenta un ricorso preventivo ove a seguito del ritiro del ricorso dei Comuni di Manno e Gravesano il tracciato dell'oleodotto dovesse toccare i suoi terreni.

II. Come si vede, gli argomenti addotti dai ricorrenti possono essere suddivisi nei seguenti gruppi :

a) *Richiesta preliminare dell'effetto sospensivo* : A questo proposito è da osservare che la competenza spetta al Consiglio di Stato. La prassi applica ai ricorsi sui quali il Gran Consiglio giudica in ultima istanza il disposto dell'art. 41 del Regolamento sulla Commissione dell'Amministrazione in virtù del quale il Consiglio di Stato è competente a concedere l'effetto sospensivo al gravame. Nel caso in esame il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'effetto sospensivo debba limitarsi ad escludere l'esecuzione materiale delle opere; nulla osta invece a che l'ente espropriante possa iniziare la procedura di pubblicazione dei piani di dettaglio e delle tabelle di espropriazione: tale procedura non tocca infatti lo stato materiale del fondo oggetto di espropriazione e non pregiudica quindi la decisione che vorrà prendere codesto Gran Consiglio sul merito della questione.

b) *Eccezioni d'ordine* : Non sono state addotte in questa sede nuove eccezioni d'ordine nè motivazioni nuove per quelle già addotte avanti il Consiglio di Stato. Osserviamo che, come esposto alle pag. 16/17 della querelata risoluzione, la procedura seguita dalla Società espropriante per l'ottenimento della pubblica utilità soddisfa a tutti i disposti di legge. Per quel che concerne poi in particolare la pretesa mancanza di competenza del Consiglio di Stato a conoscere della pubblica utilità, dal momento che in precedenza il medesimo aveva già concluso un contratto preliminare con la SNAM, facciamo riferimento alle motivazioni contenute a pag. 3 della querelata risoluzione.

c) *Contestazioni della pubblica utilità da un profilo generico*

Per contestare la pubblica utilità i ricorrenti adducono sostanzialmente due ordini di ragionamenti :

aa) Non sarebbe provato l'utile economico che deriverebbe al Cantone dalla costruzione dell'oleodotto.

Il Consiglio di Stato, già al momento in cui era pendente l'istanza dell'ente richiedente, aveva fatto allestire dal neo costituito Ufficio delle ricerche economiche un rapporto circostanziato sui vantaggi che alla economia ticinese è suscettibile di procurare la costruzione di un oleodotto attraverso il territorio del Cantone; successivamente un nuovo e più dettagliato referto è stato richiesto e consegnato dal predetto Ufficio; infine sono stati già intrapresi gli studi circa le iniziative industriali e pratiche, cui l'oleodotto potrà dare l'avvio una volta in esercizio.

Considerazioni indubbiamente attendibili sulla importanza e l'utilità pubblica degli impianti di trasporto mediante condotte, dal punto di vista generale, sono d'altronde contenute nel messaggio 23 agosto 1960 del Consiglio federale all'Assemblea federale, nonché nel messaggio accompagnante il consuntivo per l'anno 1960 del Consiglio di Stato del Canton San Gallo.

Questi documenti sono a disposizione del Gran Consiglio, rispettivamente della competente Commissione. I Cantoni di San Gallo e dei Grigioni hanno già concesso, in forma definitiva, la pubblica utilità.

In sostanza il Consiglio di Stato ritiene che la pubblica utilità dell'opera risieda nel fatto che essa costituisce uno dei mezzi atti ad alleviare l'isolamento economico del Cantone, contribuendo a togliere pertanto uno degli intralci principali, se non l'essenziale, per il suo sviluppo industriale. Intanto è notorio come in Svizzera il fabbisogno di combustibili e carburanti liquidi, soddisfatto con nafta, sia in costante e crescente aumento. La quota di nafta del fabbisogno di energia termica della Svizzera è passata dal 6 % nel 1938, ultimo anno d'anteguerra, al 41 % nel 1958; il

consumo del carbone è per contro diminuito dal 73 % nel 1938 al 37 % nel 1958 (messaggio del Consiglio federale citato, foglio federale 1961 pagina 1133).

E' quindi naturale che, di conseguenza, anche per il nostro paese sia divenuto di attualità il problema degli impianti di oleodotti, che rappresentano il mezzo più rapido e meno costoso per il trasporto di carburanti e combustibili liquidi.

Il vantaggio principale del trasporto mediante oleodotto consiste nel fatto che, mentre per tutti gli altri mezzi di trasporto il recipiente contenente la merce (carro cisterna, petroliera, ecc.), costituisce un peso improduttivo mobile che deve essere riportato al punto di partenza, per le condotte l'inconveniente non si verifica, poichè il recipiente è fisso e soltanto il contenuto si muove. Inoltre gli oleodotti possono superare con relativa facilità gli ostacoli geografici e sono pertanto atti a creare delle *comunicazioni dirette, rapide, utilizzabili di continuo, sottratte agli influssi atmosferici, che non esigono personale numeroso per l'esercizio e la vigilanza* (messaggio del CF citato, pag. 1135).

Questo mezzo di trasporto è pertanto contraddistinto, rimpetto agli altri, dalla semplicità e dalla economicità, ciò che spiega l'enorme estensione della rete di oleodotti degli Stati Uniti d'America (25 Omila km. di condotte principali per il greggio, 69 mila km. di condotte per i prodotti finiti) e la progressiva estensione della rete di oleodotti europea (vedasi, nel citato messaggio del CF, la cartina pag. 1136).

Per quanto concerne il nostro Cantone il vantaggio che la costruzione dell'oleodotto comporta è costituito da un duplice ordine di fattori: la creazione di una nuova arteria di comunicazione diretta per il trasporto di nafta dal porto di Genova, con conseguente inserimento del Cantone sulla rete internazionale di trasporto, e la facoltà di prelievo, da questa condotta, del ragguardevole quantitativo di 450 mila tonn. all'anno di greggio. Ciò comporta, come giustamente sottolinea l'Ufficio delle ricerche economiche, da un lato il vantaggio per l'economia cantonale di approvvigionarsi direttamente alla fonte a prezzi evidentemente più favorevoli di quelli che si possono ottenere attraverso intermediari; dall'altro, il vantaggio di usufruire di un mezzo di trasporto i cui costi, valutati prudenzialmente, dovrebbero comportare il quarto se non meno del costo di trasporto per ferrovia e circa la metà del costo di trasporto per mezzo fluviale.

Con la costruzione dell'oleodotto un rilevante quantitativo di preziosa materia prima e di energia a condizioni favorevoli sarà così posto a disposizione dell'economia ticinese.

Taluni ricorrenti obiettono che ancora è da vedere quale beneficio di utilizzazione pratica si potrà trarre da questa disponibilità. Per quanto sia prematuro fare oggi delle previsioni, o addirittura affacciare delle proposte concrete in merito a questa utilizzazione, può sin d'ora essere affermato che, per la molteplicità degli usi possibili, il greggio costituisce una delle infrastrutture economiche importanti per lo sviluppo industriale del Cantone, da tutti richiesto ed auspicato.

Dal rapporto dell'Ufficio delle ricerche economiche, che ha già impostato gli studi a questo proposito trascriviamo:

« La Commissione delle ricerche economiche ha già attirato l'attenzione del Dipartimento dell'economia pubblica sul fatto che una utilizzazione razionale del greggio implica non il suo impiego a scopi termici, ma il suo impiego in industrie di trasformazione petrolchimica...

Il problema dell'utilizzazione a tali scopi del quantitativo di grezzo a disposizione è allo studio presso l'Ufficio e la Commissione delle ricerche economiche ed è ora troppo presto per giungere a conclusioni definitive che saranno raggiunte tra qualche mese.

Quello che oggi si può dire è questo: come è stato rilevato la produzione di benzina è da escludere. Si tratta, in ogni caso, del prodotto meno ricco della distillazione, che, per noi, presenta il minor interesse.

L'art. 7 della convenzione stabilita con la SNAM / Oleodotto del Reno S.A., offre al Cantone la possibilità di trasportare greggio avente le caratteristiche adatte per usi petrolchimici.

Assicurata così questa possibilità si tratta ora di vedere quali prodotti, nella gamma degli innumeri derivati del petrolio che si possono ottenere, meglio convengono al nostro paese e al nostro mercato. A tale scopo abbiamo iniziato delle ricerche per determinare la scelta dei prodotti più convenienti da una parte; dall'altra inizieremo fra breve delle ricerche di mercato per determinare la convenienza di produzione dei vari prodotti che il trattamento della materia greggia rende possibili.

Si tratterebbe di creare un impianto centrale di preparazione dei prodotti-base e di creare poi degli impianti periferici di perfezionamento di questi prodotti per la fabbricazione di medicamenti, vernici, materie plastiche, concimi, solventi, gomme, alcool industriali ecc. Praticamente i prodotti ottenuti aprono prospettive di utilizzazione illimitate.

Non siamo ancora in grado di prospettare un programma preciso: possiamo fin d'ora dire che gli investimenti che si possono prospettare attorno allo sfruttamento razionale delle 450.000 tonnellate di grezzo a disposizione (si tratta di un quantitativo equivalente press'a poco a 100 vagoni al giorno) sono dell'ordine di diverse decine di milioni di franchi).

Questo fatto, presenta pure un interesse comune che si può benissimo definire pubblico. Ciò tanto più in quanto si tratta di investimenti ad alto margine di reddito che, come tali, consentono — in virtù di una legge fondamentale dell'economia moderna, detta del moltiplicatore (Kahn/Keynes), — reinvestimenti relativamente importanti con un processo di propagazione degli effetti che porta automaticamente a nuovi sviluppi ».

D'altro canto devesi rilevare, infine, come l'utilizzazione del grezzo per la produzione di energia termica non è, seppur meno interessante delle possibilità offerte dalla petrolchimica, da scartare a priori, nonostante la disponibilità di energia elettrica del Cantone. Infatti, come rilevasi dal citato studio dell'Ufficio, l'aumento dei consumi d'energia elettrica del mercato interno, da un lato, e gli impegni d'esportazione dall'altro, supereranno probabilmente tra qualche anno la produzione prevedibile.

- bb) Taluni ricorrenti sostengono poi che i rischi rappresentati da una possibile rottura della tubazione, con conseguente fuoriuscita di rilevanti quantitativi di nafta, danni all'agricoltura, pericolo d'inquinamento delle acque, sarebbero tali da escludere a priori la pubblica utilità dell'opera. A questo proposito è da osservare quanto segue:

Il Consiglio di Stato ha nominato in data 10 marzo 1957 una Commissione di controllo composta dall'ing. Massarotti, del Laboratorio cantonale d'igiene, dall'ing. Augusto Rima, Locarno, dall'ing. Colombi, Capo della Sezione delle autostrade, e presieduta dal Cancelliere dello Stato. La Commissione ha preso contatto con gli organi tecnici degli altri Can-

toni interessati ed ha incaricato l'EMPA e la Società svizzera delle saldature di Basilea del controllo dei materiali impiegati e del modo con cui sono eseguite le saldature.

Compito della Commissione è di vigilare affinché siano ossequiate le norme tecniche contenute nell'autorizzazione ai lavori cui si è fatto cenno sopra.

La Commissione richiederà ad alcuni specialisti il parere sull'idoneità dei progetti di esecuzione e sulla conformità dell'esecuzione medesima con i progetti. Si proporrà pure di assumere dei tecnici che vigilino sul posto sull'esecuzione dei lavori.

La Commissione sta esaminando anche se la posa della tubazione sinora eseguita sia conforme alle norme tecniche fissate nella predetta risoluzione e a questo scopo ha richiesto la necessaria documentazione all'ente espropriante.

Come noto, il lavoro più delicato della esecuzione è costituito dalla saldatura dei tubi. Si è provveduto a sottoporre i saldatori ad esami professionali e questo conformemente all'art. 6 § 4 dell'autorizzazione. Si sono anche chieste delle perizie sulle saldature.

Produrremo più tardi un rapporto tecnico circa le misure di sicurezza che si sono adottate. Vogliamo però già qui osservare che, sulla posa degli oleodotti, esiste una ricca esperienza, di guisa che i timori dei ricorrenti dovrebbero essere considerati privi di oggetto. Del resto la Società, in virtù dell'art. 21 dell'autorizzazione suddetta, è responsabile per ogni danno derivante dall'esercizio dell'impianto.

Riproduciamo alcune osservazioni dell'ing. Massarotti, membro della Commissione di vigilanza, sui seguenti ricorsi che concernono l'approvvigionamento di acqua e l'eventuale danno che l'opera causerebbe ad un impianto di fertirrigazione :

Lugano : Il tracciato attraverserebbe la stazione di pompaggio in costruzione per la captazione dell'acqua del sottosuolo in territorio di Manno.

La Oleodotto del Reno S.A. allestirà una modifica tecnica (non di proprietà) che sottoporrà ai fini del ritiro del ricorso.

Muzzano : Il tracciato come tale non tocca opere dell'acquedotto. Il ricorso verte sul pericolo di inquinamento della falda acquifera che alimenta gli acquedotti di Agno e Muzzano.

Le misure tecniche di protezione e di sicurezza previste dalla risoluzione governativa 1114 sono sufficienti a garantire la *sicurezza tecnica* delle captazioni (trattasi di drenaggi molto superficiali del campo dell'aeroporto di Agno).

Robasciotti (Cadenazzo) : Verte sul pericolo di danneggiamento dell'impianto di fertirrigazione e dell'inquinamento della captazione di acqua potabile dal sottosuolo per i bisogni dell'azienda.

La prima eventualità, possibile relativamente, rientra nelle pratiche di danneggiamento in sede di esecuzione dell'opera e quindi di rifusione di danni. La seconda è pure ipotetica ed in questa sede prematura.

- d) *Contestazioni della pubblica utilità dal profilo del tracciato* : Il Gran Consiglio ha ritenuto (dec. 15 settembre 1957 su ricorso del Dr. Speck, Ascona) che è di sua competenza conoscere le questioni di pubblica utilità; le questioni di tracciato come tali restano invece di competenza inappellabile del Consiglio di Stato. Questa massima deve tuttavia essere compresa secondo retti criteri di interpretazione.

Il Gran Consiglio evidentemente non può occuparsi dello spostamento per ragioni tecniche di un'opera pubblica da una parte di un fondo su un'altra parte del medesimo — ed è in questo senso che è concepita la citata ris. —; tuttavia, in quanto una questione di tracciato implichi direttamente una questione di pubblica utilità, la competenza del Gran Consiglio dev'essere affermata.

Possono darsi i casi seguenti :

- aa) la domanda di spostamento del tracciato su di un terreno diverso da quello previsto dai piani di massima, e cioè lo spostamento su di un altro terreno, può essere fondata per ragioni di pubblica utilità;
- bb) può anche essere addotto che l'opera debba essere spostata dalla parte prevista dal fondo su di un'altra parte in ossequio al principio generale che l'espropriazione deve recar il minor danno possibile all'espropriato, naturalmente in quanto sia compatibile con la pubblica utilità dell'opera medesima.

In ambo questi casi, non trattandosi più di questione di dettaglio, ma di questione di principio, dev'essere riconosciuta a nostro giudizio la competenza del Gran Consiglio.

Passando ora alla domanda di spostamento adottata nei ricorsi osserviamo che, in linea di massima, il tracciato dell'oleodotto segue il percorso più razionale, come è facile persuadersi esaminando lo schizzo planimetrico in atti; un percorso che segue, il più che sia possibile, i corsi d'acqua, gli elettrodotti e le strade consortili. E' del resto evidente che lo spostamento del tracciato da una posizione ad un'altra diversa, potrebbe avvantaggiare il proprietario del fondo in questione ma, d'altra parte, potrebbero restar danneggiati altri proprietari. Il tracciato non può quindi essere spostato per il solo comodo di un proprietario.

Osserviamo poi che lo spostamento del tracciato entro il medesimo fondo (ric. 29) non giustifica naturalmente una nuova esposizione dei piani : è sempre lo stesso fondo, che resta gravato.

- e) *Preteso contrasto dell'opera con il diritto federale* : Questi ricorrenti adducono che, essendo stato votato l'articolo costituzionale federale sugli oleodotti, il Cantone non avrebbe più competenza a concedere la pubblica utilità all'opera.

L'eccezione non regge; l'articolo costituzionale predetto costituisce soltanto una riserva di carattere del tutto generico a favore del diritto federale. Non è ammissibile che, in attesa di una legge federale, il Cantone fermi la procedura di pubblica utilità. In primo luogo non è detto che, con l'emanazione di una legge da parte della Confederazione, debba essere escluso il procedimento cantonale di pubblica utilità; quest'ultimo può anzi costituire eventualmente la premessa per una concessione federale. In ogni modo nessuna disposizione federale vieta al Cantone di riconoscere la pubblica utilità in questa materia, sino a che non siano state emanate precise disposizioni federali.

- f) *Opposizioni dei Comuni* : I Comuni oppositori, particolarmente quello di Bellinzona, adducono che la querelata risoluzione non garantirebbe in modo sufficiente i diritti della collettività comunale. Sarebbe in particolare insufficiente la disposizione della risoluzione, in virtù della quale soltanto le opere previste dai Piani Regolatori dovrebbero avere la precedenza rispetto all'oleodotto. Il medesimo principio dovrebbe essere applicato alle altre opere pubbliche.

A questo proposito è da osservare che, secondo la querelata risoluzione (pag. 20), la società istante risarcirà la maggior spesa che all'ente pubblico

potesse derivare. Per quello che concerne invece le opere non ancora previste dai piani regolatori oppure allo stato di semplice progetto o che comunque non hanno ancora ottenuto la sanzione da parte della competente Autorità, come le opere di fognatura e di depurazione delle acque, è da osservare che la società dovrà accordarsi con gli enti pubblici in sede di preparazione dei piani di dettaglio dell'oleodotto allo scopo di rendere possibile quelle stesse opere senza che ne derivi una maggior spesa per i Comuni. Così la società istante dovrà posare l'oleodotto su di un livello più profondo — e senza chiedere un indennizzo al Comune —, allo scopo di agevolare l'opera comunale (o consortile) di costruzione di fognatura e di stazione di depurazione di acque luride. I medesimi principi valgono per sistemazioni stradali non ancora riconosciute di pubblica utilità.

Riteniamo che in questo modo si sia tenuto conto in modo equo degli interessi pubblici comunali.

- g) *Domande di indennizzo* : Devono essere riproposte nella procedura di esecuzione (L. Espr. art. 28 segg.). In quella procedura si potranno proporre anche le domande concernenti la possibilità di costruire sul tracciato dell'oleodotto.

Per i quali motivi chiediamo che i ricorsi siano respinti.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Stefani

Il Cons. Segr. di Stato :

Zorzi

